

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS/12982.AP(3)

Roma, 25 Maggio 2012

OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	BOLZANO
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'IMMIGRAZIONE E LA POLIZIA DI FRONTIERA	AOSTA
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	ROMA
	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA PALERMO	
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA

Si fa seguito alla circolare p.n. del 22 febbraio 2012, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al decreto legge di cui all'oggetto, con particolare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

riguardo al relativo articolo **13** (*Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*).

Al riguardo, a parziale rettifica di quanto comunicato con la circolare richiamata, si rappresenta che l'art. 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubb. in G.U. 6 aprile 2012, n. 82, S.O.), recante la conversione, con modificazioni, del d.l. in argomento ha introdotto, fra l'altro, delle modifiche all'art. 13, comma 1, lett. b) del d.l. medesimo (che ha modificato l'art. 42 T.U.L.P.S.), sostituendo le parole: ***“La licenza ha validità annuale”*** con le seguenti: ***“La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale”***. A seguito di tale variazione – con la quale il Legislatore ha definitivamente fugato ogni dubbio interpretativo – è evidente che la novella debba riferirsi alla sola validità della licenza di porto d'arma (sia corta che lunga) per difesa personale ai privati, restando, pertanto, salve le previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità biennale della licenza di porto d'armi per difesa personale alle guardie particolari giurate (art. 138, 3° comma T.U.L.P.S.) e la validità sessennale della licenza di porto d'arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).

Si evidenzia, inoltre, che il citato art. 1 della legge di conversione n. 35/2012 ha anche introdotto alla successiva lett. c) dell'art. 13 del D.L. in esame (concernente modifiche all'art. 51, primo comma, T.U.L.P.S.) una ulteriore modifica, previa sostituzione delle parole: ***“hanno validità di due anni dalla data del rilascio”*** con le seguenti: ***“hanno validità di tre anni dalla data del rilascio”***. Pertanto, le licenze per la minuta vendita di materie esplosive rilasciate a far data dall'entrata in vigore (21 aprile 2012) della legge di conversione del d.l. in questione avranno validità triennale.

Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite nella circolare p.n. cui si fa seguito.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Mureddu)